



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Romeggio Geom. Maurizio

N. 188 DEL 29/10/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEZZO USATO MERCEDES BENZ MOD. UNIMOG U900 E LAMA SCHMIDT MOD. CIRRON SL 27 USATA
CIG [Z4116D2BA5](#)

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Vista la Legge 15.5.1997 n. 127;
- Vista la delibera C.C. n. 15 del 30/07/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017;
- Vista la delibera G.C. n. 88 del 13/10/2015 di variazione di bilancio

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Premesso che questo Comune è proprietario di un mezzo spartineve marca BREMACH immatricolato nell'anno 2005, che ormai risulta obsoleto e che negli ultimi tempi ha richiesto diversi interventi di riparazione/manutenzione legati anche al lungo periodo di utilizzo e che comunque lo stesso non risulta più idoneo ed efficiente allo svolgimento del servizio di sgombero neve a cui è destinato.-

Considerato che una revisione generale del mezzo per riparazioni meccaniche ed in particolare della carrozzeria, che risulta completamente corrosa, comporterebbe una spesa superiore all'esiguo valore commerciale del mezzo che ha comunque raggiunto un'usura tale da non ritenere più conveniente la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.-

Evidenziato che occorre disporre di un mezzo in piena efficienza per garantire la sicurezza al personale operante e non compromettere il normale servizio cui lo stesso è destinato.-

Considerato che questo Comune dispone già di un mezzo sgombero neve tipo Unimog che per le sue caratteristiche tecniche, dimensioni e robustezza è ideale per lo

svolgimento del servizio di sgombero neve e permette con le sue dimensioni di raggiungere anche le stradine più strette ed impervie;

Ritenuto quindi opportuno procedere con sollecitudine, visto l'approssimarsi della stagione invernale, all'acquisto di un mezzo usato da dare in dotazione al personale comunale, completo di lama, con contestuale permuta/rottamazione del mezzo Bremach, del salatore e della lama attualmente in uso.-

Preso atto che l'Amm.ne Com.le con deliberazione n.84 del 06/10/2015 ha deciso per le motivazioni sopraesposte e contenute nella suddetta deliberazione di procedere all'acquisto di un mezzo usato Unimog U900 revisionato e delle attrezzature occorrenti per garantire lo svolgimento del servizio di sgombero neve dando mandato al responsabile dell' Ufficio tecnico di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari all'acquisto del mezzo, come da preventivo della Officina autorizzata Mercedes Benz, ditta Dray Car srl di Villadossola in data 25/09/2015 prot. 4047, provvedendo con deliberazione G.C.n. 88 del 13/10/2015 alla variazione di bilancio

Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel foglio condizioni allegato alla presente determinazione;

Considerato che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 125 c. 10 D.Lgs. n. 163/2006 di importo non superiore a € 40.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizione in economia approvato con delibera C.C. n. 28 del 29/11/2012;

Visto che il sopracitato Regolamento comunale prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto, ai sensi dell'art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell'art. 1 c. 450 L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex art. 328 DPR 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto;

Ritenuto, in attuazione della deliberazione G.C. n. 84/2015, di affidare il contratto in oggetto alla Ditta Dry Car S.r.l. , officina autorizzata Mercedes Benz di Villadossola, che si è impegnata ad effettuare la fornitura del mezzo Unimog U900 debitamente revisionato , con garanzia di 12 mesi , completo di lama Shmidt mod. Cirron SL27 usata, per il prezzo di € 34.800,00 comprensivi di I.V.A ed al netto della permuta del nostro usato, come da offerta in data 25/09/2015 prot. 4047, così suddivisi:

Unimog U900	€ 30.000,00	
Lama Shmidt	<u>€ 5.000,00</u>	
Sommano	€ 35.000,00	€ 35.000,00
I.V.A. 22%		<u>€ 7.700,00</u>
Sommano		€ 42.700,00
A dedurre permuta usato		<u>€ - 7.900,00</u>
Totale dovuto		€ 34.800,00

Ritenuto tale prezzo congruo e adeguato;

Valutato, ai sensi dell'art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

Visto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art. 1 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Dato atto che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i beni da acquisire con il presente provvedimento;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 33, comma 3/bis del D. Lgs. n. 163/06 come introdotto dall'art. 23, comma 4 legge n. 135 del 2012, il quale stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del T.U. del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti Uffici.-

Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 06.05.2013 recante "Approvazione regolamento ed attivazione centrale unica di committenza" con la quale è stato disposto principalmente:

- a) di confermare l'adesione alla Centrale Unica di committenza (Stazione unica appaltante) costituita dall'Unione dei Comuni delle Valli Antigorio, Divedro e Formazza;
- b) di approvare il regolamento per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di centrale unica di committenza a favore dei Comuni membri dell'Unione e di altri Comuni aderenti, composto da n. 8 articoli oltre alla premessa.

Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara "CIG" attribuito dall'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, mediante la Centrale Unica di Committenza, alla presente fornitura, ai sensi dell'art 7 comma 4 del D.L. 187/2010, affinché venga indicato obbligatoriamente sulle fatture.-

Visto:

- l'art. 1 comma 149 della legge 228/2012 ed attesa la particolarità della fornitura non si può fare ricorso al MEPA.-
- Il Regolamento Comunale delle spese in economia, (lavori, servizi e forniture) approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2012, secondo cui, per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=, è possibile l'affidamento diretto;
- Visto il "Regolamento disciplinante i controlli interni" approvato con C.C. n. 5 del 13/03/2013;
- L'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, L.142/90, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- L'art. 3 del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98 e dal D.Lgs 387/98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- Il Regolamento comunale di contabilità, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- Il decreto del Sindaco n. 5 del 13/08/2014 con cui si provvede all'attribuzione della responsabilità del servizio;

Vista la necessità di procedere all'impegno di spesa per quanto in oggetto indicato;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta Dry Car S.r.l. , officina autorizzata Mercedes Benz di Villadossola, (P.IVA e Cod. Fisc. 02153400037) la fornitura del mezzo Unimog U900 debitamente revisionato , con garanzia di 12 mesi , completo di lama Shmidt Mod. Cirron SL27 usata e di n.2 paia di catene , per il prezzo di € 34.800,00 comprensivi di I.V.A ed al netto della permuta del nostro usato, come da condizioni ed offerta in data 25/09/2015 prot. 4047.

Di assumere a carico del Cap. 2840 del bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, il relativo impegno di spesa, per un totale di € 34.800,00 comprensivo di I.V.A 22% e di permuta del nostro usato;

Di dare atto che l'affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dall'art. 71 del DPR n.445/2000 in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici;

Di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata come da foglio di condizioni allegato alla presente;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 della legge 213/2012.-

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo on line e contestualmente sul sito Web istituzionale, nella sezione Operazione trasparenza, Amministrazione aperta, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 26.06.2012 n. 8, convertito L. n. 134/2012.-

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, rilasciata dal Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Romeggio geom. Maurizio)

All.to : Foglio di condizioni

**FOGLIO CONDIZIONI ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA
DI MEZZO USATO MERCEDES BENZ MOD. UNIMOG U900 E
PERMUTA NOSTRO USATO
CIG Z4116D2BA5**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
in _____, presso la sede del
_____ ubicata in Via/Piazza _____

- 1) Il Sig. Romeggio Maurizio , nato a Domodossola il 30/11/1962, domiciliato per la Sua carica presso il Municipio di Montecrestese, fraz. Chiesa n.1, il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione della determina n. 188 del 29/10/2015 ,della Deliberazione G.M. n.84/2015 e del decreto del Sindaco n. 5/2014 in rappresentanza e per conto del _____, in qualità di responsabile del Servizio, codice fiscale e p.iva Comune 00438300030, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante";
- 2) Il Sig. Scalabrini Stefano nato a Domodossola il 08/02/1980 residente nel Comune di Trontano in Via Teresina Sale n.2, che interviene nel presente contratto in qualità di legale rappresentante della Dry Car S.r.l. , con sede legale in Villadossola , codice fiscale 02153400037 - Partita IVA 02153400037 iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verbania al R.E.A. VB N.196581, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore".

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 188 in data 29/10/2015 adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell'Esecutore sopra individuato;
- l'Esecutore ha presentato, la visura camerale circa la composizione societaria
-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di una macchina operatrice usata per il servizio sgombero neve , Mercedes Benz Mod Unimog U900 debitamente revisionato , con garanzia di 12 mesi da eseguire in economia, con permuta del nostro mezzo Bremach , lama e salatore;

La fornitura dovrà essere consegnata presso la Vostra officina

Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate offerta in data 25/09/2015 prot. 4047.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo del contratto, compensato a corpo ammonta ad Euro 34.800,00 , così composto:

Unimog U900	€ 30.000,00	
Lama Shmidt	<u>€ 5.000,00</u>	
Sommano	€ 35.000,00	€ 35.000,00
I.V.A. 22%		<u>€ 7.700,00</u>
Sommano		€ 42.700,00
A dedurre permuta usato		<u>€ - 7.900,00</u>
Totale dovuto		€ 34.800,00

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di mere forniture di materiali o attrezzature e quindi non vi sono interferenze. Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

Art. 3 - Variazioni alle prestazioni

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Art. 4 - Qualità e provenienza di Materiali in genere

La fornitura e posa in opera dei beni dovrà essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante, in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

Art. 5 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 153 comma 2 DPR n. 207/2010, richiamato dall'art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 5 giorni dalla data di accettazione dell'offerta e, nei casi previsti dall'art. 302 c. 2 DPR 207/2010, dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 8 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. All'atto di ogni consegna l'Esecutore deve presentare all'addetto al ricevimento apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia, sottoscritta dall'addetto al ricevimento, sarà restituita all'incaricato della consegna dell'Esecutore. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Appaltante, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in modo verbale o scritto.

I beni non passano in proprietà dell'Appaltante e quindi l'Esecutore non acquista il diritto al pagamento, fino all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a. Offerta del 25/09/2015 prot. 4047 contenente le specifiche tecniche dei mezzi forniti

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 10 - Termine utile per il compimento del contratto - Penale in caso di ritardo – Sospensioni e proroghe

La fornitura dovrà essere completata entro il 20/11/2015 .

Il contratto si intende ultimato quando tutti i beni siano stati consegnati e accettati.

L'ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all'art. 309 c. 1 DPR n. 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al Direttore dell'esecuzione, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. n.163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Si applica l'art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR n. 207/2010 in tema di sospensioni dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell'esecuzione perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. L'indennizzo all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 DPR n. 207/2010 per l'intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione dopo il favorevole accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell'Appaltante).

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in **formato elettronico**, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante devono essere comunicate all'Appaltante. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 4) L'addestramento del personale dell'Appaltante, sull'uso e sulla manutenzione dell'oggetto della fornitura.
- 5) Consegna dei manuali d'uso e di manutenzione.
- 6) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 7) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

8) La fornitura a titolo gratuito di n. 2 paia di catene da neve idonee per il mezzo interessato. Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

Art. 13 - Subappalto e cottimi

Non sono consentiti subappalti, l'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Garanzia della fornitura e assistenza post vendita

L'Esecutore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei medesimi beni e di mantenere l'Appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'Esecutore ha l'obbligo di garantire l'oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 12 decorrenti dalla data della verifica di conformità; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrenti per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di assistenza preventiva e/o correttiva necessari (obbligatorio almeno un controllo annuale al fine di verificare il grado di sicurezza e funzionalità in genere ed in particolar modo degli articoli con maggior contenuto tecnico/tecnologico), le verifiche di sicurezza, e tutti i controlli che si renderanno eventualmente necessari al fine di ottenere un'ottimizzazione delle prestazioni della fornitura.

La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell'Appaltante.

Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi sopra individuati, l'Esecutore è soggetto alla penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e al risarcimento del danno per il mancato funzionamento. Nel caso il ritardo superi i 15 giorni, l'Appaltante ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all'Esecutore.

Restano escluse dalla presente garanzia soltanto le riparazioni dei danni che, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario utilizzo, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione.

L'Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni dell'Esecutore e comunque in modo corretto e regolare e ad eseguire i tagliandi e gli interventi presso l'esecutore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 15 - Invariabilità dei prezzi contrattuali

I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.

Art. 16 - Presa in consegna e utilizzazione della fornitura

L'oggetto della fornitura passerà in proprietà dell'Appaltante al termine della verifica di conformità.

L'accettazione della fornitura non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia prevista all'art. 14.

Art. 17 - Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno

Qualora la fornitura consegnata non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarla e di richiederne la sostituzione entro 30 giorni. In caso di

mancata o ritardata sostituzione l'Appaltante si riserva la facoltà di acquistare analogo materiale presso terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali.

Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati entro il suddetto termine si applicherà una penale pari all'1% calcolato sul valore della merce non ritirata. L'Appaltante esclude ogni responsabilità per la loro eventuale perdita o deterioramento durante il periodo di custodia.

Le spese di perizia, in caso di accertamento della non conformità delle merci alle condizioni contrattuali, sono a carico dell'Esecutore.

Art. 18 - Riserve e contenzioso

In caso di contenzioso fra l'Appaltante e l'Esecutore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l'Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell'Esecutore, qualora si verificino ritardi di consegna superiore a 15 giorni o qualora la fornitura sia rifiutata due volte nel corso del contratto o mancando l'Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare esecuzione del contratto stesso, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, nonché nei casi previsti dall'art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006 (anche se riferito ai lavori, ai sensi dell'art. 297 DPR n. 207/2010).

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva eventualmente prestata, ai sensi dell'art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.

Per tale danno l'Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'Esecutore e/o sulla cauzione definitiva eventualmente prestata.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all'Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Esecutore.

Art. 20 - Recesso dal contratto

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguito, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica di conformità della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. n. 488/1999.

Art. 21 - Vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.

Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Art. 22 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Nel caso in oggetto il contratto avverrà a mezzo scrittura privata e pertanto non soggetta ad imposte di registro e trascrizione.

Art. 23 - Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 24

L'Esecutore è tenuto a prestare corsi di formazione al personale che utilizzerà i beni forniti. La formazione dovrà puntualmente informare gli operatori sulle modalità d'uso, rischi connessi dall'utilizzo, la manutenzione ecc. La formazione dovrà completarsi entro 20 giorni dalla presa in consegna.

Art. 25 - Accertamento della prestazione

Il direttore dell'esecuzione procederà ad accertare la rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, allo scadere del termine ultimo di compimento del contratto

L'accertamento verrà svolto entro 30 giorni.

La fornitura non passa di proprietà dell'Appaltante e l'Esecutore non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stata verificata con esito favorevole.

L'Esecutore deve mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire gli accertamenti. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

Le forniture rifiutate all'accertamento di conformità devono essere eseguite nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito dell'accertamento di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere la fornitura conforme all'oggetto del presente contratto con

addebito della relativa spesa all'Esecutore più il 20% per spese generali dell'Appaltante. In alternativa il Direttore dell'esecuzione può applicare delle penali in proporzione all'inadempienza accertata.

L'Esecutore è tenuto alla garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss c.c. L'accettazione della fornitura da parte dell'Appaltante non solleva l'Esecutore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti, seppur non rilevati all'atto della consegna, ed anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Art. 26 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 27 - Cauzione definitiva

Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per le Spese in economia si deroga dalla presentazione della cauzione definitiva.

Art. 28 - Tutela dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amm.ne Comunale

L'Esecutore

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Garanzia della fornitura e assistenza post vendita

Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno

Riserve e contenzioso

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Formazione.

Verifica di conformità

L'Amm.ne Comunale

L'Esecutore

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell' Art 153, Comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ai sensi del Art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009.

Li, 29/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Marina rag. Oliva)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/11/2015

li 10/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. UGO RENATO PALMIERI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

L'incaricata dal Sindaco
